Disposizione tecnica di funzionamento n. 06 Rev. 1 P-GO

Pagina 1 di 2

Disposizione tecnica di funzionamento n. 06 Rev1 P-GO

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine, positivamente verificato dalla Direzione Mercati dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in data 22 dicembre 2011 come successivamente modificato ed integrato)

Titolo	Valore delle GO ammesse alle contrattazioni sulla P-GO
Riferimenti normativi	Articolo 23, comma 23.2 e articolo 30, comma 30.1, lettere a) e b) del Regolamento di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine
Pubblicata in data 9 settembre 2013	



1. Premessa

L'articolo 23, comma 23.2 del Regolamento di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine (nel seguito il Regolamento) prevede che sul M-GO siano negoziate le tipologie di GO individuate al comma 23.3, del valore definito nelle Disposizioni tecniche di funzionamento (DTF).

L'articolo 30, comma 30.1, lettera a) del Regolamento prevede che sulla PB-GO siano registrate secondo le modalità disciplinate nella Sezione I del Capo II, le transazioni bilaterali tra operatori aventi ad oggetto le GO del valore definito nelle DTF, differenziate sulla base della tipologia di cui all'Articolo 23, comma 23.3 e del relativo periodo di produzione di cui all'Articolo 23, comma 23.4..

L'articolo 30, comma 30.1, lettera b) del Regolamento prevede che sulla PB-GO siano registrate secondo le modalità disciplinate nella Sezione II del Capo II, le transazioni bilaterali risultanti in esito alle procedure concorrenziali organizzate e gestite dal GSE ai sensi della Del. ARG/elt 104/11 ed aventi ad oggetto le GO, del valore definito nelle DTF, differenziate sulla base della tipologia di cui all'Articolo 23, comma 23.3 e del relativo periodo di produzione di cui all'Articolo 23, comma 23.4..

2. Definizione del valore delle GO ammesse alle contrattazioni

Il valore delle GO ammesse alle contrattazioni è pari a 1 MWh.